



Comune di San Giovanni Suergiu

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA NUMERO 2 DEL 05/01/2022

Settore Polizia Locale

Oggetto: MISURE ATTE AD EVITARE O LIMITARE LA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) E PER LO SMALTIMENTO DI EVENTUALI ANIMALI MORTI - AZIENDE ZOOTECNICHE - IT056CA157 - IT056CA069.

LA SINDACA

ACQUISITE le comunicazioni del Servizio di Sanità Animale dell'ATS Sardegna – ASSL di Cagliari – Struttura Complessa - Sanità Animale di Carbonia ricevute in data 05 Gennaio 2022, acquisite al protocollo Comunale con il n. 253 Gen. / 04PL del 05.01.2022 con la quale viene confermata la presenza di “casi di Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” presso le aziende zootecniche **IT056CA157** in località Bega Trotta, **IT056CA069** in località Is Pitzus, in agro del Comune di San Giovanni Suergiu, i cui Proprietari/Detentori dell'allevamento, con sede legale nel Comune di San Giovanni Suergiu, sono meglio dettagliati e generalizzati in atti e nell'allegato “A” alla presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA inoltre la correlata proposta del Servizio di Sanità Animale dell'ATS Sardegna – ASSL di Cagliari – Struttura Complessa Sanità Animale Carbonia comprendente le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia nonché, in accordo con il Servizio competente di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della medesima ASSL, le misure per lo smaltimento degli eventuali animali morti;

VISTA la Legge Regionale 1 Settembre 2020 n° 24 Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 art. 4 e 5 relativi alla ‘designazione delle Autorità Competenti’ e agli ‘Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico’;

VISTO il D.Lgs. 09.07.2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la determinazione n. 0000345 Protocollo n. 0012771 del 30/04/2021 Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Adempimenti anno 2021;

VISTO il Regolamento CE 1266/2007 e le successive modifiche, concernente la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale;

VISTI il Regolamento CE 1069/2009, in particolare le deroghe di cui all'art. 19, e il Regolamento UE 142/2011, recanti norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2014 n. 34 (disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana) con la quale, all'art. 2, si rappresenta la necessità che il "Responsabile dell'Unità di progetto" promuova le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente;

PRESO ATTO della situazione emergenziale in essere nel territorio regionale correlata al ritiro e allo smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA);

CONSIDERATE le difficoltà operative e organizzative per poter garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato, ordinario ed efficiente sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati conformemente al Regolamento CE 1069/2009, tenuto conto del focolaio di malattia infettiva in atto e tenuto conto che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto degli animali morti verso gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento potrebbero comportare un aumento dei rischi sanitari e potrebbero dimostrarsi eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50 concernente le competenze del Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad evitare o limitare la diffusione della malattia e ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente derivante dalla presenza di eventuali animali morti ("danno incombente");

ORDINA

Con decorrenza immediata dalla data di ricevimento del presente atto, ai Proprietari/Detentori, come meglio dettagliati e generalizzati in atti e nell'allegato "A" alla presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, di rispettare e di applicare le seguenti le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia nonché le misure per lo smaltimento di eventuali animali morti:

1. Collaborazione con il Servizio veterinario della ATS - ASSL di Cagliari – Struttura Complessa Sanità Animale di Carbonia per la stesura dell'indagine epidemiologica. Il

Servizio veterinario Sanità Animale provvederà a sospendere/revocare la qualifica sanitaria di allevamento indenne o ufficialmente indenne per Blue Tongue.

2. Sequestro degli allevamenti nelle sopraindicate aziende zootecniche, ovvero blocco della movimentazione in entrata o in uscita dall'azienda degli animali appartenenti alle specie ricettive alla Blue Tongue, fatta salva la possibilità di movimentare animali previa specifica autorizzazione da parte del Servizio Sanità Animale della ATS – ASSL di Cagliari – Struttura Complessa Sanità Animale di Carbonia. Il Sequestro cautelativo fiduciario viene affidato ai Signori proprietari e detentori dell'allevamento sopra indicato.

3. Comunicazione tempestiva al Servizio veterinario della ASSL degli animali morti, degli animali con sintomi di malattia e degli animali sospetti di infezione (isolamento rispetto agli animali sani).

4. Puntuale aggiornamento del sistema di identificazione e di registrazione degli animali ricettivi alla Febbre Catarrale o Blue Tongue presenti in azienda, compresa la registrazione degli animali morti nonché degli animali malati e sospetti di infezione.

5. Collaborazione del detentore degli animali per eventuali abbattimenti di animali ritenuti necessari dai Veterinari ufficiali del Servizio Sanità Animale della ATS – ASSL di Cagliari – Struttura Complessa Sanità Animale di Carbonia per prevenire il propagarsi dell'epidemia.

6. Qualora esistano i mezzi necessari, confinamento degli animali ricettivi in locali protetti dagli attacchi dei moscerini vettori del virus, soprattutto nelle ore di maggiore attività dei sopraindicati insetti (a partire da circa un'ora prima il tramonto fino alle prime luci del mattino successivo).

7. Bonifica dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza e la riproduzione dei moscerini vettori della malattia: effettuazione di interventi e lavorazioni agronomiche per eliminare ristagni idrici, fango e raccolte di liquami, in quanto sedi di sopravvivenza e riproduzione dell'insetto vettore della malattia (lotta contro i focolai di larve dell'insetto attraverso il risanamento ambientale e l'utilizzo di soluzioni di calce).

8. Concordare con il Servizio veterinario ASSL sulla necessità/opportunità di trattamenti con insetticidi autorizzati o con effetto repellente da irrorare sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi più propizi per la sopravvivenza dei moscerini, con frequenza stabilita dal Servizio veterinario ASSL tenuto conto della persistenza del farmaco utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, la proliferazione e gli attacchi degli insetti vettori del virus (trattasi di moscerini di pochi millimetri appartenenti al genere culicoides).

9. Smaltimento degli animali morti e abbattuti presso stabilimenti o impianti di smaltimento conformi al Regolamento CE 1069/2009. Il trasporto degli animali abbattuti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati.

10. Si autorizza, in deroga, **lo smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco** nel caso in cui vi siano comprovate difficoltà nella concreta messa in atto, da parte dei diversi soggetti interessati, di un adeguato, ordinario ed efficiente sistema di smaltimento degli animali morti presso i suddetti stabilimenti o impianti, tenuto conto della contingibilità della situazione e dell'urgenza degli interventi necessari per fronteggiare il danno incombente derivante da una non corretta e non rapida gestione degli animali morti:

a) smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco in un unico sito all'interno del perimetro delle aziende zootecniche **IT056CA157** in località Bega Trotta, **IT056CA069** in località Is Pitzus, in agro del Comune di San Giovanni Suergiu, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

b) in subordine, immediato sotterramento in un altro sito ritenuto idoneo dal Settore Tecnico del Comune, previa motivazione in ordine all'opportunità di adempiere al di fuori del perimetro della suddetta azienda zootecnica, fatta salva la preventiva comunicazione ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ATS - ASSL di Cagliari – Struttura Complessa Sanità Animale di Carbonia.

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

- Gli animali devono essere sotterrati in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione) e senza utilizzare processi o metodi nocivi a causa del rumore o dell'odore, possibilmente lontano dalla visione pubblica.
- L'area prescelta deve essere recintata per impedire che animali carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse impedendo in tal modo la diffusione di eventuali agenti patogeni. Occorre inoltre segnalare l'area per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica e per gli animali.
- La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (se possibile, ad almeno 70 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve tener conto anche della pendenza del luogo e dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.
- La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore di circa 2 metri (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l'aerazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di almeno 0,5 - 0,7 mq per quintale di animali da sotterrare:
 - le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato. È consigliabile forare il rumine;
 - aggiungere, nel fondo della fossa e sopra le carcasse, uno strato di 20 – 40 cm di paglia o letame;
 - il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva e le carcasse anche con altri disinfettanti (per es. idrossido di sodio 2%, ipoclorito di sodio, creolina).
- La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna - ASSL Cagliari – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- ATS Sardegna - ASSL Cagliari – Servizi di Sanità Animale Carbonia;
- Comando di Polizia Locale San Giovanni Suergiu;
- Stazione dei Carabinieri San Giovanni Suergiu;
- Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale S. Antioco;

AFFIDA

Alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ATS - ASSL di Cagliari – Struttura Complessa Sanità Animale di Carbonia, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

Documento firmato digitalmente ai sensi del T. U. n°445/2000 e del D.Lgs n°82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La Sindaca
F.to Dott.ssa Elvira USAI